

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 101/01/2012**

**Oggetto della domanda**

Disporre il ricalcolo della tassazione sull'incentivo all'esodo ed, in conseguenza, disporre il rimborso dell'importo di € 29.516,86 indebitamente versato dal ricorrente.

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Ba. Ro., rappresentato e difeso come in atti, espone quanto appresso.

In data 15 marzo 2010 ha inoltrato domanda per il ricalcolo della tassazione sull'incentivo all'esodo, al fine di vedersi riconoscere la tassazione in ragione del 50% di quanto percepito, così come previsto per le donne di età inferiore ai 55 anni.

L'Ufficio di Monza non ha provveduto nei 90 giorni dal deposito della summenzionata domanda, sicché si è formato silenzio/rifiuto avverso il quale, con l'atto in esame, intende proporre ricorso.

A tal fine parte ricorrente precisa che in data 16 gennaio 1997 ha percepito l'incentivo all'esodo, che è stato soggetto a ritenuta fiscale nella sua totalità con la stessa aliquota con cui è stato tassato il trattamento di fine rapporto.

Ricorda poi che la materia è stata sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia Europea che ha censurato il diverso trattamento tra uomini e donne basato sull'età con pronunzia in data 21 luglio 2005 e poi con ordinanza in data 16 gennaio 2008. Quest'ultima ha disposto che l'agevolazione nella misura del 50% vada applicata anche agli uomini di età inferiore ai 55 anni, ritenendo discriminatoria la normativa italiana in materia. Ricorda, infine, che in caso di contrasto tra diritto nazionale e comunitario, la prevalenza spetta a quest'ultimo. Chiede, pertanto, che venga dichiarata legittima e fondata la richiesta di ricalcolo della tassazione sull'incentivo all'esodo con aliquota agevolata ed, in conseguenza, provvedere al rimborso dell'importo di € 29.516,86 già indebitamente versata.

In data 15 novembre 2010 si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di Monza e della Brianza per chiedere il rigetto della domanda di controparte. Il rifiuto viene motivato dall'Ufficio con la tardività della presentazione dell'istanza, avvenuta ben oltre il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.p.r. n. 600/73 (?). Tenuto conto che, al momento del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea richiamato da parte ricorrente, la posizione di quest'ultimo in relazione all'incentivo all'esodo si era già configurata, sicché, anche a voler considerare quale dies a quo la data del pronunciamento della Corte Europea, l'istanza sarebbe comunque fuori termine.

L'Ufficio ritiene che la richiesta sia infondata sia in fatto che in diritto e precisa, in conclusione, che qualora questa Commissione dovesse disporre l'accoglimento della domanda di parte ricorrente, non dovrebbe essere disposto direttamente il rimborso, bensì il ricalcolo della tassazione sull'incentivo da parte dell'amministrazione finanziaria che provvederà successivamente a liquidare quanto pagato eventualmente in eccedenza.

Questa Commissione ritiene che la domanda di parte ricorrente sia meritevole di accoglimento. Ritiene che parte ricorrente abbia correttamente richiamato il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, sicché sulla necessità del ricalcolo della tassazione subita per determinare l'imposta pagata in più non pare vi sia necessità di aggiungere nulla a quanto già esposto da parte ricorrente.

Rimane a questa Commissione da affrontare il tema della decadenza, ovvero della operatività nella fattispecie del termine di cui all'art. 38 D.p.r. 602/73. A tal fine si osserva

l'errato riferimento normativo (D.p.r. 602 e non 600) e, più in generale, il mancato recepimento da parte dell'Ufficio di ripetuti pronunciamenti della Corte di Cassazione in relazione alla sussistenza del diritto al rimborso ed ai termini prescrizionali per esercitarlo. Nello specifico l'istanza è stata presentata il 15/10/2012 per cui, per il computo della decorrenza del termine di cui all'art. 38 D.p.r. 602/73, occorre definire il dies a quo. Termine di decorrenza che questa Commissione ritiene vada fissato nel giorno di emissione dell'ordinanza della Corte di Giustizia Europea (16/1/2008) perché solo da quel giorno è stato eliminato il dato sperequativo che ha ingenerato il maggior versamento di imposta (a mezzo del sostituto di imposta, che ha operato applicando la norma nazionale vigente al momento del pagamento dell'incentivo all'esodo. Pertanto il termine dei 48 mesi non era decorso al momento della proposizione della domanda.

Attesa la complessità della materia, e le incertezze che l'hanno caratterizzata, questa Commissione dispone la compensazione delle spese di giudizio.

#### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso.